

Allegato A alla delibera di C.C. n. 47 del 20/4/2007

**COMUNE DI GALLIERA
PROV. DI BOLOGNA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI BARBIERE , PARRUCCHIERE**

Approvato con deliberazione di C.C. n.47 del 20aprile 2007

Indice

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Denuncia di inizio attività
- Art. 3 Tipologia delle D.I.A.
- Art. 4 Esercizio congiunto dell'attività
- Art. 5 Qualificazione professionale
- Art. 6 Modalità di inoltro della D.I.A.
- Art. 7 Effetti autorizzatori della D.I.A.
- Art. 8 Subingresso
- Art. 9 Orari e tariffe
- Art. 10 Requisiti igienico sanitari
- Art. 11 Superfici minime dei locali
- Art. 12 Decadenza e revoca
- Art. 13 Sanzioni
- Art. 14 Disposizioni transitorie
- Art. 15 Abrogazioni
- Art. 16 Norma finale
- Art. 17 Entrata in vigore

Art. 1

Premessa

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di barbiere e di parrucchiere ai sensi della legge 14 febbraio 1963 n. 161, così come modificata ed integrata con legge 23 dicembre 1970 n. 1142, legge 29 ottobre 1984 n. 735 e legge 4 gennaio 1990 n. 1. **L'attività di estetista è disciplinata in apposito regolamento**

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, svolto in forma individuale o in forma societaria di persone o di capitali, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è soggetto alle disposizioni predette, al presente regolamento e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento applicabile in materia.

Art. 2

Denuncia di Inizio Attività

1. Chiunque intenda esercitare l'attività di barbiere e di parrucchiere deve presentare allo Sportello Unico Attività Produttive la Denuncia di Inizio Attività.

2. Gli effetti autorizzatori della D.I.A. sono validi per i locali in essa espressamente indicati.

3. Per lo stesso locale o per locali adiacenti e fra loro comunicanti, è ammissibile:

- a) la presentazione di D.I.A. comprendente una o entrambe le tipologie di attività di cui all'art. 3, comma 1;
- b) la presentazione di due distinte D.I.A. da parte soggetti diversi, per ciascuna delle tipologie di attività di cui all'art. 4, comma 1.

4. E' consentito, allo stesso soggetto, presentare più D.I.A., purché in locali fra loro diversi.

5. E' vietato l'esercizio delle attività di barbiere e di parrucchiere in forma ambulante o mediante posteggio.

6. L'esecuzione di prestazioni in luogo diverso dalla sede autorizzata, è ammesso nei seguenti casi:

- a) presso la dimora del cliente in caso di malattia, di difficoltà di deambulazione o altri impedimenti assimilabili, in occasioni di cerimonie particolarmente importanti quali ad esempio matrimonio ecc.
- b) nelle sedi in cui hanno svolgimento manifestazioni inerenti la moda o lo spettacolo;
- c) nelle case di riposo limitatamente ai servizi ai degenti.

7. Le prestazioni di cui al comma 6 debbono essere effettuate dal titolare dell'impresa o da altro addetto qualificato.

Art. 3

Tipologia delle D.I.A.

1. La D.I.A. può essere presentata per una o per entrambe le attività di barbiere e di parrucchiere, così come definite, rispettivamente, alle successive lett. a) e b):

a) l'esercizio dell'attività di barbiere, esclusivamente rivolta all'uomo, comprende i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio inerente o complementare;

b) l'esercizio dell'attività di parrucchiere comprende i trattamenti rivolti sia all'uomo sia alla donna ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte con l'applicazione dei prodotti cosmetici di cui alla legge 11 ottobre 1986 n. 713.

3. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di barbiere o di parrucchiere e che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 in materia di esercizi di vicinato.

4. Lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio in sede fissa presso gli esercizi di barbiere, parrucchiere è consentito nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 114/98.

Art. 4

Esercizio congiunto dell'attività

1. L'attività di barbiere e di parrucchiere può avvenire congiuntamente all'esercizio delle seguenti attività:

a) attività di estetista;

b) altre attività di servizio genericamente inerenti l'estetica, la cura, l'esercizio fisico ed il benessere della persona, il cui esercizio sia assoggettabile o meno alle disposizioni di cui alla legge n. 1 del 1990;

c) vendita di prodotti cosmetici. (come previsto al comma 3 dell'art. 4)

2. Ai barbieri ed ai parrucchieri è consentito, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge n. 1 del 1990, di avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Art. 5

Qualificazione professionale

1. La qualificazione professionale di cui all'art. 2 della legge n. 161 del 1963, così come sostituito dall'art. 2 della legge n. 1142 del 1970, richiesta ai fini dell'esercizio dell'attività di barbiere e di parrucchiere, deve essere posseduta:
 - a) nelle imprese individuali: dal titolare;
 - b) nelle imprese gestite in forma societaria: dai soci partecipanti che svolgono l'attività in modo professionale, cioè estesa a tutte le mansioni complesse inerenti l'attività, o dal direttore dell'azienda.
 - c) per le società uni personali dall'unico socio o dal direttore tecnico.
2. I soci partecipanti, i collaboratori familiari, i dipendenti e gli apprendisti che non sono in possesso della qualifica di cui al comma 1, operano sotto la diretta responsabilità del personale, socio partecipante o direttore dell'azienda, in possesso di tale qualifica.
3. Sono fatti salvi i requisiti che determinano l'iscrivibilità dell'impresa all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Art. 6

Modalità di inoltro della D.I.A.

1. Nella D.I.A., da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive, devono essere indicati:
 - a) l'ubicazione dei locali da adibirsi all'esercizio dell'attività;
 - b) il personale partecipante all'esercizio dell'attività in modo professionale;
 - c) per le imprese non in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2,3 e 4 della legge n. 443 del 1985, la persona cui è affidata la direzione dell'azienda.
2. Tale D.I.A. deve essere corredata con la seguente documentazione:
 - a) attestazione comprovante il possesso, per i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, della qualificazione professionale conseguita ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1142 del 1970;
 - b) nel caso di società copia dell'atto costitutivo e statuto debitamente registrati, oppure visura o certificazione comprovante l'iscrizione al registro delle imprese;
 - c) documentazione attestante parere preliminare espresso dalla competente Azienda USL, salvo quanto previsto al comma 5;
 - d) planimetria dei locali, in scala 1:100 o altra scala idonea, controfirmata da tecnico abilitato o dallo stesso richiedente, recante l'indicazione dei vani ad uso laboratorio e di servizio, nonché del relativo accesso.
3. Le D.I.A. per il trasferimento dell'attività debbono indicare l'ubicazione del nuovo laboratorio ed essere corredate con la documentazione di cui al comma 2, lett. c) e d).
4. Le D.I.A. di estensione dell'autorizzazione ad altra attività debbono essere corredate con la documentazione di cui al comma 2, lett. a) e c).
5. In alternativa a quanto previsto al comma 2, lett. c), l'acquisizione dell'attestazione o del parere preliminare concernenti i requisiti igienico - sanitari dei locali, potrà avvenire a cura dell'ufficio procedente, nel qual caso compete all'interessato la presentazione degli elaborati tecnici comunque

necessari a tale fine e il pagamento delle tariffe delle prestazioni erogate dall'Azienda Unità Sanitaria Locale.

Art. 7

Effetti autorizzatori della D.I.A.

1. A seguito di presentazione della D.I.A. si provvede alla verifica di:
 - a) qualificazione dei soggetti destinati allo svolgimento dell'attività in modo professionale, tranne il caso di trasferimento della sede dell'azienda;
 - b) nulla-osta dell'Azienda USL circa Inidoneità dei locali;
 - c) rispetto delle superfici minime dei locali di cui all'art. 16.
2. Agli effetti delle disposizioni disciplinanti l'esercizio dell'attività di barbiere e parrucchiere, l'usabilità dei locali è condizione per lo svolgimento dell'attività.
3. L'effetto autorizzatorio della D.I.A., è vincolato alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dal presente regolamento.

Art. 8

Subingresso

1. L'attività può essere trasferita per atto tra vivi o per causa di morte a chi sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 1142 del 1970 e dal presente regolamento, purché il trasferimento stesso attenga anche alla cessione o all'affitto dell'azienda alla quale la D.I.A. si riferisce.
2. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, gli aventi diritto possono subentrare nell'attività per un quinquennio, senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché venga comprovato che, di fatto, l'attività viene svolta da persona qualificata; nel caso di impresa artigiana tale periodo può essere ulteriormente prolungato fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni.
3. Decorso il periodo di cui sopra, l'effetto autorizzatorio della D.I.A. cessa, salvo che uno o più legittimi eredi, nel caso costituiti in forma societaria o terzi, non subentrino a tutti gli effetti nell'autorizzazione dimostrando di avere conseguito, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1142 del 1970, la prescritta qualificazione professionale.

Art. 9

Orari e tariffe

1. L'apertura al pubblico dei laboratori è disciplinata dal Sindaco con propria ordinanza, sentite le Organizzazioni di categoria più rappresentative.
2. E' fatto obbligo, di norma, ai titolari delle attività di cui al presente regolamento, di esporre in modo visibile dall'esterno gli orari di apertura e di chiusura dei laboratorio, secondo le modalità più precisamente stabilite dal Sindaco con l'ordinanza di cui al comma 1.

3. E' altresì obbligo di esporre, in modo visibile le tariffe praticate.

Art. 10

Requisiti igienico - sanitari

I locali ove si svolgono le attività di cui al presente Regolamento devono essere conformi ai requisiti igienico - edilizi previsti dalle norme e dai Regolamenti in vigore.

L'inizio dell'attività prevede l'effettuazione di un colloquio volto a verificare le competenze igienico sanitarie per la conduzione della stessa da effettuarsi presso il servizio di igiene e Sanità pubblica.

Dovranno inoltre essere rispettate le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro, superamento delle barriere architettoniche, sicurezza degli impianti, protezione dagli incendi.

Il pavimento dei locali deve essere di materiale compatto, impermeabile e lavabile, tale da permettere la massima pulizia ed una razionale disinfezione.

Le pareti dei locali devono essere rivestite con materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile fino all'altezza lineare di almeno mt. 2,00; in alternativa al rivestimento è consentito l'impiego di vernice ugualmente lavabile e disinfettabile.

Ogni esercizio dovrà disporre di:

- a) un locale in cui si svolge il lavoro sui clienti le cui superfici minime sono stabilite dall'art. 12; la zona ove avvengono le operazioni di colorazione e decolorazione deve essere collocata in prossimità delle superfici finestrate dei locali o in alternativa essere dotata di idoneo impianto di aspirazione forzata;
- b) una zona attesa ;
- c) servizi igienici nelle seguenti misure:
 - per le attività con superficie netta dei locali inferiore a 50 mq. (esclusi quelli accessori: ingressi, sale di attesa, servizi igienici, ripostiglio):
 - un servizio igienico proprio, dotato di antibagno, provvisto di lavandino, distributore di sapone liquido, asciugamani a perdere;
 - per le attività con superficie netta dei locali superiore a 50 mq. (esclusi quelli accessori: ingressi, sale di attesa, servizi igienici, ripostiglio):
 - due servizi igienici , dotati di antibagno;
- d) un locale (o settore) ad uso spogliatoio dei lavoratori, in grado di contenere armadietti a doppio scomparto (1 per addetto), in relazione al numero degli addetti; tale locale o settore potrà essere collocato nell'antibagno di idonea superficie di cui al precedente punto c);
- e) un ripostiglio o vano per il deposito del materiale d'uso nonché dei prodotti per la pulizia dei locali e delle attrezzature; in tale ambiente dovrà essere installata tinozza a pavimento per il lavaggio di quanto necessario per l'igiene dei locali.

L'esercizio deve inoltre essere dotato di:

* posti di lavoro forniti di acqua potabile corrente calda e fredda, con rubinetti e idonei lavandini fissi in maiolica o materiale similare per l'uso diretto di clienti, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura nonché di sedili rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile;

* armadi lavabili e disinfettabili per la conservazione nelle migliori condizioni igieniche della biancheria pulita, nonché apposite cassette chiudibili, lavabili e disinfettabili per la raccolta temporanea della biancheria usata da avviare alla lavanderia;

- * armadietto di pronto soccorso contenente materiale di prima medicazione;
- * vaschette per disinfettanti chimici in cui trattare gli oggetti contaminati da sangue;
- * contenitori per rifiuti chiusi con apertura a pedale.

I locali in cui si esercitano le attività di cui al presente regolamento, nonché ogni oggetto che ne costituisca l'arredo, dovranno essere mantenuti con scrupolosa pulizia e rispondere rigorosamente alle migliori condizioni di igiene.

Art. 11

Superfici minime dei locali

L'apertura di nuovi esercizi, nonché il trasferimento di esercizi esistenti, sono consentiti in locali dotati di superfici minime da adibire allo svolgimento dell'attività.

Le superfici minime dei locali, esclusi quelli accessori (ingressi e sale di attesa indipendenti, servizi igienici, ripostigli), sono così determinate:

DESCRIZIONE	SUPERFICIE
1) Esercizi di barbiere in cui sono occupate fino a 2 (due) unità operative	Mq. 20
2) Esercizi di parrucchiere per uomo e donna in cui sono occupate fino a 2 (due) unità operative	Mq. 30
Per ogni unità in più	Mq. 5

Ai fini del rapporto che deve intercorrere tra lo spazio di lavoro e il personale impiegato nell'attività, nel numero delle unità operative devono intendersi ricompresi tutti i soggetti che prestano attività lavorativa all'interno dell'esercizio, siano essi titolare, operatori professionalmente qualificati, soci coadiutori, dipendenti, apprendisti del mestiere o collaboratori familiari.

Art. 12

Decadenza e revoca

1. L'effetto autorizzatorio della D.I.A. cessa:
 - a) per mancato inizio dell'attività entro il termine di sei mesi dal rilascio della nuova autorizzazione o dell'autorizzazione al trasferimento,
 - b) qualora l'attività venga sospesa per un periodo complessivamente superiore a sei mesi nel corso di ogni anno solare.
 - c) per perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi richiesti
2. I termini previsti al comma 1, lett. a) e b) sono prorogabili fino ad un massimo di sei mesi qualora sia formalmente comprovato che il mancato inizio dell'attività o la sua mancata ripresa non sono imputabili a cause dipendenti dalla volontà dell'interessato.
3. L'effetto autorizzatorio della D.I.A. è revocato nei seguenti casi:

- a) sopraggiunta carenza dei requisiti di carattere igienico - sanitario, tale da impedire la prosecuzione dell'attività;
- b) per reiterate interruzioni dell'attività o altre gravi e ripetute turbative al buon andamento della stessa, tali da compromettere le esigenze degli utenti del servizio;
- c) per abuso della professione, nonché per ripetute violazioni delle disposizioni di legge o regolamenti vigenti che abbiano determinato un precedente provvedimento di chiusura temporanea di esercizio.

Art. 13

Sanzioni

1. Le infrazioni al presente regolamento sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

2. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente, il responsabile del settore preposto al rilascio delle autorizzazioni, in rapporto alla gravità della violazione accertata, può disporre la chiusura temporanea dell'esercizio per un minimo di 7 giorni, fino ad un massimo di 90 giorni.

3. Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata il responsabile del servizio interessato, oltre la sanzione amministrativa, dispone l'immediata cessazione dell'attività, eseguibile anche coattivamente, dandone comunicazione alla commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 14

Disposizioni transitorie

1. E' fatto salvo l'esercizio delle attività di barbiere e di parrucchiere che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento siano munite di regolare autorizzazione.

Art. 15

Abrogazioni

Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni applicative dettate in materia da precedenti provvedimenti dell'autorità comunale.

Art. 16

Norma finale

Per quanto ivi non previsto, si rinvia alla vigente legislazione nazionale, alla disciplina regionale ed alla regolamentazione comunale, in quanto applicabili.

Art. 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.